

Allegato "C" al N. 49714/26914 Rep.

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS"), l'ente ecclesiastico denominato **FONDAZIONE CASA DELLA CARITÀ - A. ABRIANI** (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 comma 1 del CTS (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale"):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22

carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

4. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, oc. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

5. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito da Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

6. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dall'Arcivescovo di Milano, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, oc. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. Scritture contabili e bilancio

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "LAPSUS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal LAPSUS.

7.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

S. Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal LAPSUS.

9. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

11. Lavoro volontario

11.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

11.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) Consiglio di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

12. Poteri di gestione e di rappresentanza

12.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Casa della carità - A. Abriani che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché del Decreto dell'Arcivescovo di Milano ai sensi del can. 1281 § 2, CIC e dallo Statuto della Fondazione Casa della carità - A. Abriani.

12.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13. Organo di controllo e revisione legale dei conti

13.1. Al superamento delle soglie previste dalla legge per gli enti associativi e nel rispetto delle norme canoniche, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Casa della carità - A. Abriani provvede ad incaricare il Collegio Sindacale della Fondazione stessa che assume anche la funzione di Organo di controllo, avente i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.

13.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

13.4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

13.5. Qualora, nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'Ordinario diocesano, provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo o un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.6. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

14. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana, del Decreto dell'Arcivescovo di Milano ai sensi del can. 1281 § 2, CIC e dello Statuto della Fondazione, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

15. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

16. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

F.to PAOLO EMANUELE SELMI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale